

TI_GERICHTE 17.2000.60 vom 13. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2000.60

FR: TI_GERICHTE 17.2000.60 du 13 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 17.2000.60 del 13 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

In applicazione degli art. 3 lett. d LCSl (RS 241) si rende colpevole di concorrenza sleale (ed è punito a querela di parte, se agisce intenzionalmente, con la detenzione o con la multa sino a fr. 100'000.–: art. 23 LCSl) chiunque “si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d'altri”. Il ricorrente sostiene che nella fattispecie l'unica ragione sociale iscritta a registro di commercio è “_____ SA”, non quella indicata nel decreto di accusa (“_____ SA _____”). La denominazione “_____ SA”, che è quella correntemente usata, non è atta a generare alcuna confusione con la ditta del denunciante _____. E siccome la dicitura usata nell'annuncio non è una ragione sociale, non vi sarebbe spazio per una condanna fondata sui fatti enunciati nel decreto di accusa. In realtà il ricorrente cerca di equivocare sulla dicitura da lui usata nell'inserzione pubblicitaria e su quanto imputatogli dal Procuratore pubblico. Intanto l'art. 3 lett. d LCSl punisce non solo chi crea confusioni effettive con merci, opere, prestazioni o affari altrui, ma anche crea rischi di confusione, e nel caso specifico non fa dubbio che l'annuncio pubblicitario era atto a indurre in errore. Inoltre, nella misura in cui vietava l'uso della dicitura “_____ SA” e simili su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata ecc., l'ordine del giudice civile era chiaro. Poco importa che la dicitura usata dal ricorrente non corrisponda alla ragione sociale iscritta a registro di commercio. Determinante è che egli ha fatto uso di tale denominazione a fini commerciali. Del resto, come ha rilevato la seconda Camera civile di appello nella già citata sentenza del 23 ottobre 1998, proprio l'aggiunta alla ragione sociale della dicitura “_____” era idonea a far sorgere nel pubblico la naturale impressione che le due società fossero in qualche modo legate o appartenessero a un gruppo commerciale facente capo alla famiglia _____. Tanto più che entrambi le ditte sono attive nello stesso ramo e si rivolgono per l'essenziale alla medesima cerchia di clienti. Oggettivamente la disattenzione dell'art. 3 lett. d LCSl è quindi data.

E. 3

Dal profilo soggettivo il ricorrente afferma che l'aggiunta, al nome della ditta, di quello del proprietario e amministratore smentisce l'ipotesi di un comportamento deliberato volto a creare confusione e a trarre illecito profitto. La sua intenzione – egli prosegue – era solo quella di precisare a chi la ditta appartenesse, da chi questa fosse amministrata e a chi occorresse rivolgersi per interpellare la _____ SA. La precisazione dell'intero nome “_____” fuggiva appunto ogni malinteso. Il ricorrente rimprovera altresì al Pretore di essere incorso in arbitrio evocando una serie di circostanze che proverebbero la concorrenza

sleale, dimenticando che nel decreto di accusa gli era stato imputato un unico episodio. Ancora una volta il ricorso è destinato all'insuccesso, giacché – comunque sia – al ricorrente era stato fatto divieto da parte del giudice civile di usare il cognome _____ nell'attività commerciale. Anche nella misura in cui rimprovera al primo giudice di avergli imputato fatti estranei all'atto di accusa, il ricorrente muove censure infondate. A parte il fatto che per giurisprudenza una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria nel suo esito, e non soltanto nella motivazione (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a), il Pretore non ha condannato il ricorrente per fatti estranei all'atto di accusa. Ha rilevato che l'intenzionalità dell'atto risultava anche dalla pervicacia con cui l'imputato aveva continuato ad aggiungere alla ragione sociale _____ SA la dizione “ _____ ” sulla carta intestata della società e sul cartello apposto all'entrata del magazzino (sentenza, pag. 8 a metà). Perché ciò dovrebbe essere arbitrario non è dato a dividersi. Del resto, determinante è il dispositivo di condanna, il quale contempla unicamente l'inserzione pubblicitaria sul giornale di carnevale di _____ del 1999.

E. 4

Accertato che in pendenza di ricorso l'azione penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità si è prescritta, di modo che non entra più in considerazione l'applicazione dell'art. 68 n. 1 CP, occorre procedere a una nuova commisurazione della pena (art. 296 cpv. 1 CPP). Come si è visto, nel decreto di accusa il Procuratore pubblico aveva condannato il ricorrente a 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Il Pretore ha ridotto la pena detentiva a 3 giorni, con il beneficio della sospensione condizionale per 2 anni, tenuto conto del proscioglimento dalle accuse di disobbedienza a decisioni dell'autorità e di concorrenza sleale per l'inserzione pubblicitaria sul giornale di carnevale del 2000. In questa sede il ricorrente non può più essere punito nemmeno per la disobbedienza a decisioni dell'autorità relativamente all'inserzione pubblicata sul giornale del 1999. Resta la condanna per concorrenza sleale compiuta in quella circostanza ai danni della ditta denunciante. Ora, la violazione dell'art. 3 lett. d LCSl è sanzionata con la pena della detenzione o con la multa sino a fr. 100'000.– (art. 23 LCSl). Trattasi quindi di un delitto, mentre la disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) è punita unicamente con l'arresto o la multa ed è quindi una contravvenzione. Se si pensa che il ricorrente già è stato condannato dal Pretore il 16 dicembre 1997 al pagamento di una multa di fr. 3'000.– per disobbedienza a decisioni dell'autorità e per concorrenza sleale in relazione a fatti analoghi, non sussiste motivo per pronunciare una pena inferiore al minimo edittale di 3 giorni di detenzione (art. 36 CP). A nulla rileva che questa corrisponda alla pena inflitta dal Pretore: nella commisurazione della pena, invero, questa Corte non è vincolata al giudizio di prima sede e non è abilitata per ciò solo a disattendere i minimi fissati dalla legge.

E. 5

Dato l'esito del gravame, sia pure per intervenuta prescrizione assoluta dell'azione penale, si giustifica di porre tre quarti degli oneri processuali a carico del ricorrente, mentre il resto va assunto dallo Stato (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente verserà inoltre alla parte civile, che per presentare osservazioni si è valsa dell'assistenza di un legale, un'indennità per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che il dispositivo n. 1 prima frase (disobbedienza a decisione dell'autorità) è annullato per intervenuta prescrizione assoluta dell'azione penale. Per il resto il ricorso è respinto. 2.

Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti per tre quarti a carico del ricorrente e per un quarto a carico dello Stato. Il ricorrente rifonderà alla parte civile _____ fr. 800.– per ripetibili ridotte. 3. Intimazione a: – _____ ; – avv. _____; – avv. _____, per la parte civile _____; – Ministero pubblico, Lugano; – Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente _____ Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.